

CONTRIBUTI PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



Al Responsabile della Gestione del Personale

- Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali
- Federazione Italiana delle BCC-CRA
- Federazioni Locali
- Enti Aderenti

Si comunica che il Fondo Pensione ha adeguato le procedure relative allo scambio dei flussi contributivi, prevedendo l'acquisizione del versamento volontario azienda per i soggetti fiscalmente a carico dei propri dipendenti.

Tale adeguamento si rende necessario al fine di allineare l'operatività a quanto previsto dai recenti rinnovi contrattuali che, fra le altre cose, prevedono:

A decorrere dal 01/05/2024 e per l'intera vigenza del CIG per i figli fiscalmente a carico e per i nuovi nati o adottati o affidati se fiscalmente a carico, iscritti dal genitore al Fondo Pensione Nazionale, le BCC/Aziende sono tenute a versare un contributo pari ad € 50 una tantum sulla loro posizione previdenziale; nei successivi 2 anni tale contributo sarà di 25 € qualora la lavoratrice/lavoratore versi un contributo volontario del medesimo importo.

A partire dalla competenza del mese di dicembre, pertanto, sarà possibile effettuare versamenti a carico del datore di lavoro da imputare alle posizioni dei fiscalmente a carico.

Non cambiano le modalità operative di compilazione dei flussi, ma sono stati adeguati i messaggi di errore restituiti dal sistema diagnostico.

Si allega, alla presente circolare, l'aggiornamento del "Documento Tecnico flussi contributivi" per la gestione della movimentazione relativa alla contribuzione verso il Fondo Pensione Nazionale.

Il documento è stato aggiornato nella sezione relativa all'elenco dei codici di errore. In particolare, il codice errore B94 conterrà ora la seguente descrizione:

"UNICI IMPORTI AMMESSI PER FaC SONO: VOLONTARIO ISCRITTO E VOLONTARIO AZIENDA"

e sarà restituito nel caso in cui l'azienda effettui un versamento per un fiscalmente a carico non ancora censito/iscritto al Fondo.

Tale modifica vuole evitare che l'apertura della posizione individuale per il fiscalmente a carico possa essere effettuata su iniziativa del datore di lavoro. È infatti previsto che l'adesione del fiscalmente a carico possa avvenire a seguito della sottoscrizione dell'apposita modulistica e successivamente all'esecuzione del primo versamento contributivo di 10 euro (a cura del dipendente per il tramite del datore di lavoro).

Al fine di ricordare le presenti condizioni contrattuali, nella tabella dei codici errore, al già citato errore B94, è stata aggiunta la seguente nota a piè pagina: ***Il solo contributo volontario azienda può essere presente a condizione che sia già presente un contributo volontario iscritto che apre la posizione previdenziale (Rif. controllo B97).***

Ringraziando anticipatamente per la vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Giuseppe Longo)